

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 416-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1964

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge s'intende aumentare il fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno di 60 miliardi allo scopo di metterla in condizione di dar corso, sia pure parziale, ai programmi già formati che, per mancanza di disponibilità finanziarie, dovrebbero subire un arresto.

È utile ricordare i precedenti legislativi che hanno dato luogo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno da parte dello Stato.

Con legge 10 agosto 1950, n. 645, fu istituita la Cassa per il Mezzogiorno allo scopo di attuare durante il decennio 1950-60 un programma di opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia me-

ridionale in coordinamento con i programmi predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il programma prevedeva la realizzazione di complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica; all'irrigazione; alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria; alla viabilità ordinaria non statale; agli acquedotti e fognature; agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli; alle opere di interesse turistico.

Per l'attuazione del programma venivano stanziati 1.000 miliardi da erogarsi in ragione di 100 miliardi all'anno, così ripartiti:

Agricoltura	770 miliardi pari al 77% della spesa complessiva
Trasporti e comunicazioni	90 » » 9% » » »
Acquedotti e fognature	110 » » 11% » » »
Turismo	30 » » 3% » » »
TOTALE	1.000 miliardi

Con legge successiva — 25 luglio 1952, n. 349 — lo stanziamento fu elevato a 1.280 miliardi e il piano divenne dodecennale. La maggiore disponibilità fu destinata alla siste-

mazione straordinaria di linee ferroviarie meridionali a grande traffico, all'agricoltura e agli acquedotti secondo la ripartizione seguente:

Agricoltura	888 miliardi pari al 69,4% della spesa totale
Trasporti e comunicazioni	190 » » 14,8% » » »
Acquedotti e fognature	177 » » 13,8% » » »
Turismo	25 » » 2% » » »
TOTALE	1.280 miliardi

Con legge 29 luglio 1957, n. 634, furono assegnati alla Cassa altri 760 miliardi, e fu portato ad un quindicennio il periodo di attività della Cassa stessa.

Con legge 28 dicembre 1957, n. 1343, furono assegnati alla Cassa 8,5 miliardi provenienti dai *surplus* agricoli americani.

La legge n. 622 del 24 luglio 1959 (prestito nazionale) provvide a devolvere alla Cassa

29 miliardi e quella del Piano verde 30 miliardi. Si giunse così alla cifra di 2.078 miliardi di lire.

Il piano quindicennale conseguente alla integrazione dei finanziamenti dovuti alla legge 29 luglio 1957, n. 634, e a quella del prestito nazionale — legge 24 luglio 1959, n. 622 — è il seguente:

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agricoltura	1.150 miliardi pari al 55,3%
Trasporti e comunicazioni	260 » » » 12,6%
Acquedotti e fognature	312 » » » 15 %
Industrie	244 » » » 11,8%
Artigianato	5 » » » 0,2%
Turismo e credito alberghiero	57 » » » 2,7%
Pesca	5 » » » 0,2%
Scuole e istruz. professionale	43 » » » 2,1%
Istituzioni a carattere sociale	2 » » » 0,7%

TOTALE 2.078 miliardi

Di questa somma, 1.565 miliardi furono previsti per le infrastrutture; 468 miliardi per gli incentivi all'iniziativa privata (di cui 188 come sussidi per il miglioramento fondiario, 20 per il credito di miglioramento, 244 per l'industria, 5 per la pesca, 5 per l'artigianato e 5 per il credito alberghiero); 45 miliardi per altri interventi (di cui 43 per le scuole e 2 per interventi di carattere sociale).

Si potrebbero definire i due primi provvedimenti leggi delle infrastrutture, mentre, alla 634 del luglio 1957, più si addice la qualifica di legge degli impulsi produttivi in quanto con essa si poneva decisamente il problema della industrializzazione delle regioni meridionali.

Occorre ancora ricordare, nel campo legislativo, la legge 11 aprile 1953, n. 238, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare.

Con tale legge furono creati gli Istituti speciali per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie: per l'Italia meridionale l'ISVEIMER (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale); per la Sicilia l'IRFIS (Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia) e il C.I.S. (Credito industriale sardo) per la Sardegna.

La Cassa per il Mezzogiorno fu chiamata a partecipare alla costituzione del fondo di dotazione di tali Istituti in ragione del 40 per cento.

Per effetto della legge n. 634 gli stanziamenti annuali del Tesoro a favore della Cas-

sa per il Mezzogiorno sono stati così stabiliti:

100 miliardi annui per gli esercizi	1950-51
» » » » » »	1951-52
» » » » » »	1952-53
110 miliardi annui per gli esercizi	1953-54
» » » » » »	1954-55
» » » » » »	1955-56
» » » » » »	1956-57
» » » » » »	1957-58
120 miliardi annui per l'esercizio	1958-59
170 miliardi annui per l'esercizio	1959-60
180 miliardi annui per gli esercizi	1960-61
» » » » » »	1961-62
» » » » » »	1962-63
» » » » » »	1963-64
» » » » » »	1964-65

La legge n. 622 ha operato col relativo stanziamento sull'esercizio 1959-60.

La legge 29 settembre 1962, n. 1462, ha ampliato il campo d'intervento della Cassa.

Innanzitutto viene elevato dal 20 per cento al 25 per cento il contributo per le medie e piccole industrie; è poi autorizzata la concessione di contributi alle industrie di grandi dimensioni, purchè ubicate all'interno delle aree e dei nuclei e limitatamente a una prima quota d'investimento non superiore a 6 miliardi; vengono disposti contributi sugli interessi per i finanziamenti effettuati da iniziative di qualunque dimensione a condi-

zione che tali finanziamenti non siano stati forniti nè garantiti dallo Stato, dalla Cassa, nè attinti dal Medio credito; viene stabilita l'esenzione dall'imposta di conguaglio.

Agevolazioni particolari sono state previste per ovviare alle difficoltà iniziali dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per garantire loro una efficace gestione.

Tali provvedimenti sono:

1) l'elevazione dal 50 all'85 per cento del contributo della Cassa per le infrastrutture realizzate dai consorzi;

2) l'assunzione a carico della Cassa delle spese per i piani regolatori;

3) i finanziamenti di favore per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni afferenti alle industrie e per la costruzione dei rustici industriali;

4) i contributi per la costruzione di case per lavoratori nell'interno delle aree e dei nuclei;

5) l'estensione ai Consorzi di tutte le agevolazioni fiscali previste per la Cassa;

6) le agevolazioni per i trasferimenti di proprietà;

7) lo snellimento nelle procedure per le espropriazioni;

8) il contributo fino al 40 per cento per opere di invaso e di adduttrici di acqua per le aree industriali;

9) l'assunzione della spesa per costruzione e ampliamento di opere relative ai porti e agli aeroporti necessari per le aree anzidette;

10) i contributi per ospedali e scuole materne;

11) i finanziamenti per costruzione e ampliamento di alberghi, pensioni, locande, rifugi, autostelli, campeggi, villaggi turistici.

Le disponibilità finanziarie complessive affluite alla Cassa fino al 31 gennaio 1964 ammontano a 2.216 miliardi mentre gli impegni assunti fino a tale data sono di 2.123 miliardi.

Degli 87 miliardi ancora disponibili, 3,3 miliardi sono destinati per legge a beneficio

della città di Palermo e 2 per opere portuali a seguito di accordi precedentemente intervenuti con altri Ministeri.

I residuali 81,7 miliardi sono le somme su cui la Cassa può prendere impegni. Ad essi tuttavia vanno aggiunti circa 40 miliardi per rientri per quota capitale e quota interessi delle operazioni creditizie nei diversi settori di intervento (in prevalenza per opere pubbliche di bonifica, per credito agrario di miglioramento, per credito alberghiero, per magazzini granai).

Si comprende facilmente che di fronte al fabbisogno nei diversi settori, il fare assegnamento su una somma così esigua (122 miliardi circa) equivale a non poter eseguire opere ormai già programmate di rilevante importanza e ridurre a proporzioni infinitesime gli interventi nei settori dell'agricoltura (specie miglioramenti fondiari), dell'istruzione professionale e dell'industria.

Col disegno di legge proposto, accettando anche l'emendamento suggerito dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno e fatto proprio dall'onorevole ministro Pastore, si provvede a integrare la suddetta somma di 80 miliardi, elevando così a 202 miliardi le disponibilità complessive.

Degli 80 miliardi previsti, 20 sono considerati come aumento della dotazione della Cassa per l'esercizio 1964-65, che viene così elevata da 180 a 200 miliardi, e 60 come assegnazione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con lo stanziamento di 20 miliardi in ognuno dei tre esercizi 1965-66, 1966-67 e 1967-68. Così la Cassa ha la possibilità di assumere impegni anche per iniziative di rilevante entità.

Secondo le indicazioni fornite dall'onorevole Ministro si ritiene di poter impegnare la somma complessiva di 202 miliardi in base alla seguente ripartizione settoriale:

	Miliardi
completamento di complessi organici di opere pubbliche per la quota parte realizzabile entro il 30 giugno 1965 (rispetto ad un fabbisogno complessivo di 44 miliardi)	L. 32,5

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Miliardi
opere pubbliche (perizie suppletive, variazioni dei prezzi e nuove progettazioni esecutive)	L. 34
istruzione professionale (oneri per l'esercizio dei centri interaziendali già costruiti ed esigenze per perizie di completamento di scuole costituite) »	4,2
miglioramenti fondiari, per far fronte:	
1) ai progetti valutati con adeguati criteri di selezione, già presentati alla « Cassa » il 30 giugno 1963 (20 miliardi), data in cui venne sospesa l'accettazione di nuove domande;	
2) ad una parte di nuove domande (4 miliardi);	
3) per gli interventi in favore dei fabbricati rurali danneggiati dal terremoto in Irpinia (6 miliardi) »	30
pesca e artigianato (per far fronte ad una congrua parte dei progetti presentati entro la data del 18 gennaio u. s.) »	13
attrezzature delle aree e dei nuclei industriali (per le opere urgenti necessarie al funzionamento degli impianti industriali) »	10
contributi a fondo perduto (per far fronte ad una media di impegni di circa 2 miliardi mensili, pari ad un volume di investimenti dell'ordine di 18 miliardi mensili) »	20
contributi sugli interessi di obbligazioni o di mutui industriali:	
a) contributi sugli interessi dei mutui già accordati alla data del 29 febbraio 1964 a piccole e medie industrie »	18
b) contributi sugli interessi dei mutui che si prevede saranno concessi fino al 30 giugno 1965 »	37,5

	Miliardi
c) contributi sugli interessi dei mutui concessi ad iniziative di grandi dimensioni L.	3,5

Il relatore e la maggioranza della Commissione, pur convinti che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno a mezzo della Cassa, alla vigilia della scadenza fissata, offra una gamma di positive realizzazioni che hanno inciso profondamente sulla vita e sullo sviluppo delle regioni meridionali, ritengono che, in sede di discussione del presente disegno di legge, non si debba procedere a una puntualizzazione dell'attività della Cassa, dei suoi interventi specifici, dell'efficacia di essi e degli obiettivi e delle prospettive dell'azione futura.

A parte la considerazione che un tredicennio sia un periodo insufficiente per formulare un giudizio definitivo anche se per tale giudizio si tenga conto del fatto che in un sistema analitico e in fase di espansione le distanze economiche sono tendenzialmente crescenti, l'occasione per un'ampia visione della realtà meridionale, per una disamina approfondita e dettagliata dell'azione del Governo, della Cassa, delle Amministrazioni ordinarie e delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno è offerta annualmente al Parlamento nella discussione della Relazione presentata dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Allo stato presente il Parlamento dovrà poi discutere il disegno di legge che, in esecuzione dell'impostazione programmatica governativa, sarà sottoposto al suo esame per la futura attività della Cassa per il Mezzogiorno e dovrà ancora discutere sulla linea della programmazione economica generale in corso di predisposizione.

Un solo elemento il Relatore intende citare come dato espressivo di rilievo: quello relativo agli investimenti realizzati direttamente o indirettamente dalla Cassa.

Mentre nel 1950-51 essi si esprimevano con l'ammontare di 4 miliardi, alla fine del tredicesimo esercizio raggiungevano l'importo di 2.611 miliardi. In esso l'incidenza del settore industria è stato sempre più marcato. Per quanto poi si riferisce al volume degli

investimenti complessivi del Mezzogiorno, la quota attribuibile alla Cassa del Mezzogiorno ha avuto pure un andamento crescente e negli ultimi anni ha rappresentato il 24 per cento degli investimenti fissi totali.

A tutto ciò si deve aggiungere l'effetto propulsivo dell'azione dell'Ente anche per effetto del carattere organico dell'azione stessa.

In questa sede occorre considerare innanzitutto che il provvedimento in esame rappresenta un sistema integrativo parziale con finalità limitata anche se importante.

È da tener presente che la legge 1462 del 25 settembre 1962, allargando il campo di intervento a settori di primaria importanza per lo sviluppo produttivo — specie industriale — ha postulato implicitamente la necessità di porre a disposizione altri mezzi finanziari anche se uno degli elementi che contribuirono a rendere opportuno e possibile l'allargamento anzidetto lo si deve identificare nella mancata utilizzazione — fino a quell'epoca — di taluni fondi, specie quelli destinati al settore industria.

La realtà successivamente verificatasi è stata quella di una considerevole richiesta di finanziamenti e contributi per attività industriali, del definirsi e concretarsi di aree di sviluppo industriale e di nuclei di industrializzazione e del conseguente fabbisogno finanziario per le relative infrastrutture; di un'accentuata richiesta di interventi nel settore dei miglioramenti fondiari, dell'artigianato e della pesca, nella permanenza delle ingenti esigenze nel settore delle opere pubbliche.

A tutto ciò è da aggiungere la considerazione che ha carico della Cassa sono stati posti oneri non previsti nè prevedibili: quello relativo all'aumento dei prezzi (si stima che ciò inciderà con la spesa suppletiva di 211 miliardi); il maggior onere assunto dalla Cassa per sopperire alla carenza degli adempimenti di obblighi privati nei comprensori di bonifica (20 miliardi); l'assunzione di oneri relativa alla manutenzione delle opere, pena il loro deterioramento, con l'incidenza di circa 45 miliardi. È da rilevare che certi settori hanno avuto una dilatazione sensi-

bile del volume degli interventi programmati.

Nel settore dell'artigianato ad esempio il programma originario prevedeva la spesa di 6 miliardi; successivamente la somma è stata elevata a 15 miliardi.

Per la pesca la previsione programmata originaria era di 9 miliardi; la quota è stata poi elevata a 18 miliardi.

Nel settore dei miglioramenti fondiari la previsione programmata della spesa era di 188 miliardi; viceversa nei tredici esercizi sono stati concessi contributi per 211 miliardi e 456 milioni.

Onorevoli colleghi, con le notizie sopra fornite è presumibile che si possa avere un insieme sufficiente di elementi atti a determinare un orientamento rispetto al disegno di legge in discussione.

Se l'opera intrapresa nel Mezzogiorno ha bisogno ancora di un quindicennio — secondo le previsioni contenute nella Relazione sull'attività di coordinamento presentata al Parlamento lo scorso anno — affinché il livello economico generale del Mezzogiorno stesso possa essere congruo anche in senso relativo, è per ora necessario non interrompere il ritmo di attività finora mantenuto, con una dannosa discontinuità o con pericolosi ritardi. L'azione per il prossimo quinquennio esige una considerevole disponibilità finanziaria, valutata in 1.400 miliardi. Allo stato presente la soluzione che realisticamente si può adottare è quella di una prosecuzione operativa sufficientemente adeguata.

Accettando il favorevole parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, la 5ª Commissione nella sua maggioranza vi propone di approvare il disegno di legge migliorato nella previsione di spesa allo scopo di attuare più compiutamente il programma nei vari settori elencati onde contribuire a dotare sempre più il Mezzogiorno di una rete di servizi di interesse generale e ad accrescerne lo sviluppo produttivo nel quadro della espansione generale del Paese.

DE LUCA Angelo, *relatore*

ALLEGATO

PARERE

della Giunta consultiva per il Mezzogiorno sul disegno di legge « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno »

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno, preso in esame il disegno di legge recante « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno », osserva:

1. — Una integrazione di fondi a favore della Cassa per il Mezzogiorno appare, allo stato attuale, indispensabile.

Essa ha due finalità,

prima: porre in grado la Cassa di continuare nella sua attività fino al termine del 30 giugno 1965, previsto dalla legge 27 luglio 1957, n. 634, in considerazione che la Cassa ha impegnato, nell'attuazione dei suoi fini, i fondi attribuiti dalla sua istituzione;

seconda: consentirle, nella previsione del suo proseguimento, di entrare nella nuova fase della sua vita in istato di non diminuita efficienza e senza che, frattanto, vadano disperse quelle forze economiche esterne che da un arresto o da un allentamento dei suoi interventi, sarebbero rese inoperanti o fatalmente indotte a far dirottare altrove le proprie risorse.

Sull'opera sinora svolta dalla Cassa, sulla sua rispondenza alle finalità previste, sulla necessità che essa rimanga in vita nel quadro generale di una continuazione di tutta la politica meridionalistica — materia tutta sulla quale la Giunta si dispone ad esprimere un più ampio giudizio in sede di esame dell'annunciato disegno di legge sulla proroga della Cassa e sui nuovi finanziamenti a suo favore — ha espresso il suo avviso la Commissione nazionale per la programmazione economica, nel cui primo rapporto del dicembre 1963, si legge (Cap. I, Parte I, pag. 38): « Non si può certo mettere in discussione la continuazione dell'attività della

Cassa; quanto è accaduto nel Mezzogiorno a partire dal 1950 ha una rilevante positività e questo svolgimento ha come fondamento l'opera della Cassa ».

Opinione che la Giunta, almeno nella sua maggioranza, pienamente condivide, considerando la Cassa anche come perno di rotazione intorno a cui hanno validamente operato gli altri enti ed istituti creati per l'attuazione dell'anzidetta politica.

Un parere di insospettabile fonte come quello ricordato non ha soltanto valore in sé, quanto in rapporto a tutta la materia che la Commissione per la programmazione economica ha in elaborazione, nel senso che esso concorre ad eliminare ogni dubbio che la formulazione attuale di nuovi programmi per il Mezzogiorno e per le Isole possa non essere in perfetta armonia con gli sviluppi della politica economica generale del Paese negli anni futuri.

2. — Il disegno di legge in esame stanziava a favore della Cassa per il Mezzogiorno altri 60 miliardi divisi in tre esercizi finanziari: 1964-65, 1965-66 e 1966-67.

Non è compito della Giunta porsi problemi di carattere tecnico-finanziario sul sistema di finanziamento previsto dal disegno di legge. La Commissione finanze e tesoro, nella sua competenza, si esprimerà in proposito.

La Giunta si è posta, invece, tre altri problemi:

a) sulla adeguatezza della somma stanziata ai compiti cui la Cassa deve assolvere fino al 30 giugno 1965;

b) sulla utilizzabilità, anteriormente al 30 giugno 1965, dell'intera somma stanziata (anche per la parte posta a carico degli esercizi successivi a tale data);

c) sulla ripartizione di questi nuovi fondi tra le varie branche nelle quali è dalla legge previsto l'intervento della Cassa.

3. — Sul primo punto, le dichiarazioni fatte in Giunta dal ministro Pastore portano a far conoscere che la Cassa, oltre che delle somme stanziata con questo disegno di legge, potrà disporre, nel periodo antecedente al 30 giugno 1965, di altri 122 miliardi, tra somme non ancora impegnate e rientro

di fondi di interventi creditizi. Il che aumenta notevolmente il volume delle disponibilità.

Tuttavia, è sembrato alla Giunta che un ulteriore aumento debba e possa essere apportato allo stanziamento previsto dal disegno di legge in considerazione della necessità che le opere in corso non siano interrotte o non siano sospese, che gli interventi sospesi in varie branche siano riattivati, che nessun settore, e specialmente quello agricolo, sia, anche per breve tempo, trascurato.

La Giunta — lasciando naturalmente alla Commissione finanze e tesoro il compito di pronunciarsi sul modo migliore di aumentare gli stanziamenti — ritiene che due vie possano essere, in proposito, seguite:

aumentare di 20 miliardi — portandolo da 40 a 60 — lo stanziamento di 40 miliardi previsto dall'articolo 2 del disegno di legge e da iscriversi negli esercizi 1965-66 e 1966-67, stanziando una somma di pari importo con iscrizione nel successivo esercizio;

elevare a 40 miliardi lo stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, attingendo dai proventi dei provvedimenti anticongiunturali sopravvenuti alla presentazione del disegno di legge e la cui finalità è stata, tra l'altro, indicata come diretta all'aumento degli interventi produttivi, tra i quali sono stati posti in primo piano quelli riguardanti lo sviluppo del Mezzogiorno.

4. — Il *secondo punto* riguarda la utilizzazione fino al giugno 1965 delle somme stanziolate negli esercizi successivi al 1964-65. È più che evidente che, ove essa non fosse possibile, gran parte o quasi tutti i benefici che il disegno di legge in esame si propone sarebbero frustrati.

Sembra che gli organi della Cassa prevedano la possibilità di utilizzare all'attualità fondi destinati ad oneri futuri (come i contributi sugli interessi dei mutui per le rate successive al 30 giugno 1965) oneri che verrebbero poi coperti con gli stanziamenti del disegno di legge in esame.

Ma, sia questa o altra la via da seguire, alla Giunta preme sottolineare l'imprescindibile esigenza che il problema sia risolto.

5 — Il *terzo punto* riguarda la distribuzione dei fondi nei vari settori d'intervento.

L'articolo 3 del disegno di legge demanda al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno di integrare il piano di interventi previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Se nel piano integrativo si comprendano i 122 miliardi di rientri e residui cui si è sopra accennato ed indipendentemente dall'eventuale maggiore stanziamento innanzi proposto, la disponibilità assume una certa consistenza che consente oltre agli interventi a beneficio dell'industrializzazione, ed anche se ad essi volesse riservarsi la preminenza, una ben dosata assegnazione di fondi a quei settori che maggiormente hanno bisogno di sostegno: si vuol parlare delle opere infrastrutturali iniziate e non condotte a termine per difetto di fondi; si vuol parlare, nel settore dell'agricoltura, alle opere irrigue più urgenti, agli impianti di trasformazione dei prodotti, alle trasformazioni fondiarie, alla zootecnia; ai contributi all'artigianato e alla pesca; all'istruzione professionale.

La Giunta è del parere che la dizione adoperata nell'articolo 3 del disegno di legge, secondo cui il piano integrativo degli interventi debba essere compilato « con particolare riguardo alle esigenze dell'industrializzazione », sebbene queste espressioni siano del tutto generiche e non appropriate al carattere normativo di una disposizione di legge, possa essere mantenuta per porre in risalto la esigenza che un settore produttivo come quello industriale, dal quale deve derivare la maggiore possibilità di istituzione di nuovi posti di lavoro, debba essere particolarmente potenziato. A condizione, però, che ciò non significhi nè esclusione, nè inadeguata considerazione di tutti gli altri settori d'intervento.

La Commissione nazionale per la programmazione economica nel citato primo Rapporto fissa come obiettivo per il Mezzogiorno del decennio 1964-1973 il raggiungimento di uno stato di pieno impiego, con la istituzione di 1.200.000-1.300.000 nuovi posti di lavoro nei settori extra-agricoli, pari al 40 per cento di tutta la forza da occupare nel Paese nello stesso periodo; indica come mezzi per raggiungere questo fine un aumen-

to dei pubblici investimenti nel Sud fino a raggiungere un'aliquota non inferiore al 45 per cento della corrispondente spesa pubblica nazionale e un afflusso nel Mezzogiorno di almeno il 40 per cento del capitale da investire in tutto il territorio italiano e dà alcuni criteri circa i modi dell'ulteriore intervento dell'azione pubblica nei fattori della produzione.

Perchè questi obiettivi non siano compromessi è necessario che l'azione della Cassa,

da oggi al 30 giugno 1965, nei limiti del possibile, non subisca remore in alcuna branca della sua multiforme azione.

In considerazione di quanto sopra, la Giunta esprime parere che il disegno di legge sia approvato, con un aumento di 20 miliardi dello stanziamento previsto dall'articolo 2 ovvero dall'articolo 1 del disegno stesso.

JANNUZZI, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

La dotazione a favore della « Cassa » per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per l'esercizio finanziario 1964-65, già prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nella misura di lire 180 miliardi, è elevato a lire 200 miliardi.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni di spesa per l'importo di lire 40 miliardi.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di uno stanziamento di 20 miliardi di lire per l'esercizio 1965-66 e di uno stanziamento di pari importo per l'esercizio 1966-67.

Art. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà ad integrare il piano degli interventi di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni con particolare riguardo alle esigenze dell'industrializzazione.

Art. 4.

All'onere di lire 20 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1964-65, si fa fronte con una corrispondente riduzione del fondo, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni di spesa per l'importo di lire 60 miliardi.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di uno stanziamento di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1965-66, 1966-67 e 1967-68.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.